

L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE NELL'ARBITRATO E NELLE PROFESSIONI: OPPORTUNITÀ, RISCHI E COMPLIANCE

Camera di Commercio
Cagliari - Oristano



CAMERA ARBITRALE

Strumenti operativi e normativi per l'integrazione
dell'IA nella giustizia arbitrale



12 dicembre 2025

**CAMERA DI COMMERCIO DI
CAGLIARI-ORISTANO**

**Largo Carlo Felice n. 72
CAGLIARI**

L'IA come strumento
di supporto alla
decisione arbitrale.

Compliance normativa, rischi e
responsabilità.

Relazione del Prof. Gianmarco Gometz



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Cagliari



Socio Aderente a SF_OIC



Ministero della Giustizia

PROGRAMMA DELL'EVENTO

Saluti istituzionali

Ing. Maurizio de Pascale - Presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Dott. Cristiano Erriu - Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Avv. Matteo Pinna – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari

Avv. Enrico Maria Meloni - Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Oristano

Dott. Alberto Vacca – Presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Cagliari

Ing. Federico Miscali – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari

Dottore Agronomo Ettore Crobu – Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cagliari

Presentazione del Convegno

Dott.ssa Grazia Corradini – Presidente del Consiglio e della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Apertura lavori

Prof. Carlo Dore - Professore di diritto privato presso la Facoltà di scienze economiche, giuridiche e politiche dell’Università di Cagliari e Vice - Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari–Oristano

Avv. Enrico Maria Meloni - avvocato Cassazionista, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Oristano e Vice Presidente Vicario del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari-Oristano

Prof. Ivan Blečić - Direttore del Dipartimento in Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari - Professore ordinario di Estimo e Valutazione presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari - Intelligenze Artificiali nella valutazione e pratica estimativa.

Keynote: IA generativa e agentica nell’arbitrato. Applicazioni pratiche e governance.

Avv. Enrica Priolo – Dati e nuove tecnologie, DPO, ODV

L’IA come strumento di supporto alla decisione arbitrale. Compliance normativa, rischi e responsabilità.

Prof. Gianmarco Gometz - Professore Ordinario di Informatica Giuridica e Filosofia del diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Cagliari

Cybersicurezza e IA nel contesto dell’arbitrato: dal threat landscape all’implementazione di security by design e resilienza.

Avv. Francesco Paolo Micozzi, avvocato cassazionista

Progettare e implementare sistemi IA affidabili. Insidie e trappole nella progettazione dei sistemi di IA con particolare riferimento all’Arbitrato.

Prof. Ing. Gian Luca Marcialis – Docente di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica dell’Università degli Studi di Cagliari

Indice generale

L'IA come strumento di supporto alla decisione arbitrale. Compliance normativa, rischi e responsabilità.....4

Compliance normativa dell'impiego degli LLM come strumento di supporto alla decisione giuridica: dal
GDPR all'AI ACT - Guida pratica per l'arbitro.....4

1. Introduzione.....4

2. La sostanziale assimilazione dell'attività arbitrale a quella giudiziaria.....5

3. Il GDPR.....7

4. Il regolamento europeo sull'IA (c.d. AI Act).....9

5. Conclusioni.....14

L'IA come strumento di supporto alla decisione arbitrale. Compliance normativa, rischi e responsabilità.

Relazione del Prof. Gianmarco Gometz



Gianmarco Gometz è professore ordinario di Filosofia del diritto presso il dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cagliari, dove insegna anche Informatica giuridica. Fa parte del comitato scientifico di diverse riviste e collane editoriali. E' autore di numerose pubblicazioni, anche a carattere monografico, in materia di certezza del diritto, regole tecniche, deontologia, libertà di pensiero e democrazia elettronica. E' membro del collegio dei docenti del Dottorato in Scienze Giuridiche (Università degli Studi di Cagliari). Ha organizzato e partecipato a svariati seminari, convegni, conferenze e incontri di studio su argomenti di teoria del diritto e diritto e nuove tecnologie. Dirige e coordina diversi corsi di formazione sui temi dell'informatica giuridica.

Compliance normativa dell'impiego degli LLM come strumento di supporto alla decisione giuridica: dal GDPR all'AI ACT - Guida pratica per l'arbitro

1. Introduzione

Mi è stato chiesto di presentare in questa sede un'analisi critica del framework normativo che gli arbitri devono rispettare quando decidono di impiegare sistemi di intelligenza artificiale generativa come **strumento di supporto alle loro decisioni giuridiche, con particolare riferimento a quelle che sostanziano il dispositivo del lodo**. Quando gli arbitri usano dei sistemi di IA in questo modo, essi sono qualificabili come “deployer” ex art. 3 n. 4 del Regolamento

europeo 2024/1689, che per l'appunto definisce «deployer»: “una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo **che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità**, tranne il caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale”.

Alcuni caveat. Mi occuperò qui dell'impiego di sistemi di IA come **strumento di supporto alla decisione arbitrale intesa in senso stretto**, ossia come risultato della qualificazione di atti o fatti e determinazione delle loro conseguenze giuridiche nelle sedi appunto dell'arbitrato. **Non tratterò**, invece, tutte le **questioni relative all'impiego dell'IA come supporto agli aspetti organizzativi, amministrativi e procedurali relativi all'arbitrato (notifiche, gestione dei calendari, archiviazione dei documenti e dei fascicoli, anonimizzazione e traduzione di testi, comunicazioni ecc.)**. Fuori dalla presente indagine resteranno inoltre **i sistemi di IA che esulano dal paradigma dei modelli linguistici di grandi dimensioni** (Large Language Models, d'ora in poi LLM). Come è ormai noto a tutti, i LLM sono **predittori di testo estremamente sofisticati**, capaci di imitare la generazione del linguaggio umano grazie a un'immensa conoscenza statistica dei testi su cui sono stati addestrati. I LLM a cui alluderò in questa mia relazione sono in particolare quelli che, dopo l'addestramento di base, vengono **ulteriormente affinati su dataset specificamente giuridici** per migliorare le loro prestazioni **tanto come sistemi evoluti di ricerca documentaria informatizzata** quanto come **surrogato di quelli che fino ai primi anni Duemila, in informatica giuridica, si chiamavano “sistemi esperti per l'analisi giuridica”**, ossia sistemi basati sulla conoscenza in grado di **effettuare la qualificazione giuridica di un caso concreto previa immissione nel sistema, a livello di input, di una serie di descrittori rilevanti**. Parlo di “surrogato” dei sistemi esperti basati sulla conoscenza giuridica perché questi erano delle applicazioni della c.d. “**programmazione logica**”, che contemplava **l'uso della logica simbolica per la rappresentazione formale esplicita dei problemi e delle basi di conoscenza dei sistemi, insieme con l'uso di inferenze logiche controllate per la soluzione effettiva di questi problemi**”. Gli studiosi di informatica giuridica sanno che questi sistemi vennero abbandonati perché non si riuscì a superare **due problemi che ostacolavano il conseguimento di performance operative parificabili a quelle degli esperti umani**: il problema dell'*esplosione combinatoria* (l'impossibilità, in alcuni casi, di trattare computazionalmente l'enorme numero di combinazioni alternative di operazioni inferenziali necessarie per la risoluzione di una data questione giuridica) e **il problema dell'impossibilità di realizzare una formalizzazione esaustiva del diritto**. Al contrario dei sistemi esperti basati sulla conoscenza, i LLM non operano secondo euristiche di tipo logico-assiomatico bensì mediante algoritmi funzionali alla mera previsione statistica delle parole e delle frasi che compongono un testo.

I riferimenti su cui intendo basare la mia analisi sono soprattutto:

- La sostanziale assimilazione dell'attività arbitrale a quella giudiziaria ad opera della riforma del 2006 e della giurisprudenza CEDU
- Il GDPR
- Il Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act)

2. La sostanziale assimilazione dell'attività arbitrale a quella giudiziaria

Come è noto, dopo la riforma del 2006 **l'attività arbitrale è stata per buona misura assimilata a quella giudiziaria anche sulla scorta di un costante e univoco orientamento giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU)**, che ha riconosciuto

all'arbitrato, specie quello rituale, un ruolo funzionale alla giustizia. La Corte, ad esempio, ha ribadito che il diritto a un equo processo ex art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo vale anche in ambito privato, e ha qualificato il lodo come una decisione con efficacia quasi giudiziaria.

Questo indirizzo ha consolidato definitivamente la conclusione, già invalsa nella giurisprudenza costituzionale italiana, secondo cui **principi fondamentali come quelli sanciti dagli artt. 101¹ e 111 Cost.² si applicano anche all'arbitrato** - e con particolare rigore in quello rituale – dove devono essere garantiti i **principi di legalità, terzietà, imparzialità, indipendenza, correttezza/equità e il rispetto del contraddittorio**.

Resta da capire come questi principi, che in quanto tali sono norme generalissime, genericissime e assai vaghe sul piano della determinazione sia delle fattispecie sia delle loro conseguenze, **incidano sull'impiego di LLM come strumenti di supporto alla decisione arbitrale**. L'impressione complessiva è che tale utilizzo presenti numerosi aspetti di criticità, specie se per "supporto alla decisione arbitrale" si intende una sorta di "**abdicazione valutativa**" da parte dell'arbitro e una **correlativa delega alla valutazione del caso da parte della macchina, chiamata ad adottare in autonomia – o meglio in automatico – le relative conclusioni giuridiche e a correderle di un testo che ha tutte le fattezze esteriori di una motivazione**, ossia di una allegazione di ragioni di fatto e di diritto a supporto delle conclusioni *de quo*.

Si tenga presente, invero, che gli LLM non "valutano" alcunché, né "adottano" o "motivano" conclusioni giuridiche di sorta: gli LLM si limitano a **produrre un testo associato a quello inserito nel prompt dall'utente/deployer, che viene convertito in numeri (o più esattamente in vettori) ed elaborato col compito di calcolare statisticamente quali parole è più probabile che seguano il contesto fornito, basandosi sui pattern appresi in precedenza**. In questo modo viene generato automaticamente il responso completo, che a sua volta è un testo che l'utente/deployer interpreta **ascrivendovi significati descrittivi o prescrittivi (valutativi, decisori ecc.)**.

È evidente che l'impiego di sistemi che adottano questo paradigma funzionale come strumento di supporto alla decisione dell'arbitro – nel senso precisato di qualificazione del caso e determinazione delle sue conseguenze giuridiche – **presenta diversi elementi di incompatibilità rispetto al summenzionato quadro dei principi del giusto processo**.

Si pensi ad esempio **al requisito dell'imparzialità del decisore e della decisione**, che la giurisprudenza della CEDU **intende univocamente come assenza di "pregiudizi o preconcetti" sia nel soggetto che adotta la decisione sia nell'oggetto della decisione**. Qui sono stabiliti un **requisito soggettivo e un requisito oggettivo la cui soddisfazione non è dato verificare quando il "decisore" è un LLM o quando la "decisione" si fonda prevalentemente sul testo elaborato dall'LLM**. Sia il **concetto giuridico di pregiudizio sia quello di preconcetto** (come del resto lo stesso concetto di decisione) **sono infatti costruiti evidentemente con riferimento alla mente e al ragionamento umano**, potendo essere applicati ai "decisori" **artificiali solo metaforicamente o, al limite, metonimicamente**: vale la pena di ribadire che i LLM non funzionano seguendo modelli di ragionamento logico-deduttivo cartesiano e deterministico (ancorché i loro output ne riproducano esteriormente le fattezze), bensì sulla base di algoritmi che generano testi sulla base di elaborazioni statistico-predittive.

¹ Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

² Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. [...]

Se il requisito **dell'imparzialità** deve essere **necessariamente riferito, al contempo, al decisore umano e alla sua decisione**, allora la rinuncia all'autonomia decisionale dell'arbitro e la correlativa **delega alle pseudo-valutazioni rintracciabili in un testo generato statisticamente è censurabile** in quanto impiego di **intelligenza artificiale generativa, per definizione, di pre-giudizi e di pre-concetti**, ossia di **giudizi e determinazioni di significato che vengono elaborati fuori da e prima di qualsiasi razionalizzazione operata dall'utilizzatore del sistema di IA, che da *deployer* diventa *deployed***, ossia (pre)disposto, schierato, allineato, compromesso a favore delle conclusioni ricavabili dalla lettura del testo generato per via statistico-predittiva dalla macchina. Detto altrimenti, **l'arbitro che si affida al responso dell'intelligenza artificiale generativa non è imparziale perché l'IA generativa è generativa innanzitutto di pre-giudizi e pre-concetti**, ossia di conclusioni argomentative che precedono, e ovviamente influenzano, la razionalizzazione operata dal decisore umano, compromettendone significativamente l'autonomia di giudizio.

Pure il principio della **soggezione esclusiva del giudice alla legge** ha portato molti a **prospettare una sorta di "riserva di umanità" della funzione giurisdizionale e, per estensione, della funzione arbitrale**: dire che il decisore (giudice o arbitro) è soggetto soltanto alla legge equivale a **escludere che la sua decisione possa essere fondata su argomenti istituiti e cogitati "aliunde"**. Ciò significa che **l'intero processo decisionale-applicativo – formalizzabile nel consueto schema del sillogismo pratico – deve essere istituito e argomentato, e non meramente avallato, dal decisore umano**. Questi, nel contesto della giustificazione interna del dispositivo **accerta i fatti** la cui descrizione integra la premessa minore del sillogismo pratico, **li qualifica alla luce della norma o delle norme** che integrano la premessa maggiore e **vi imputa gli effetti giuridici dalle stesse norme previsti**. Detto in termini più semplici, **che l'arbitro, come il giudice, sia soggetto soltanto alla legge significa che deve essere l'arbitro, e non il LLM, non solo ad accertare i fatti della regudicanda ma anche a qualificarli sussumendoli entro le fattispecie normative che vengono individuate dal decisore stesso come rilevanti**. Tale indirizzo ha recentemente trovato corso in **alcune sentenze della Corte di Cassazione** (Cass. Pen. n. 25455/2025 e soprattutto Cass. Pen. n. 34481/2025), che fra l'altro ha prospettato "il rischio (oggi esponenzialmente incrementato dall'irrompere sulla scena della intelligenza artificiale) che il giudice attinga "aliunde" gli argomenti del suo decidere, abdicando al dovere di apportare il suo ineliminabile ed insostituibile momento valutativo e facendo venir meno l'in sé del suo essere terzo ed imparziale".

Queste considerazioni inducono a prospettare una chiara possibilità di applicazione analogica all'arbitrato dell'art. 15 della recente legge 23 settembre 2025, n. 132 – ossia la legge italiana sull'intelligenza artificiale. L'articolo in questione – rubricato "impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria", stabilisce al primo comma che "nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria è **sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti**". Questa estensione analogica all'arbitrato è giustificata dalla già richiamata soggezione della funzione arbitrale ai principi stabiliti negli artt. 101 e 111 della Cost, oltreché dall'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

3. Il GDPR

A me pare che le disposizioni del GDPR più rilevanti in materia di supporto dell'IA alla decisione dell'arbitro **non siano quelle relative a ciò che, per sciagurata tradizione, continua a**

chiamarsi “**protezione dei dati personali**” (alludendo in realtà alla “**protezione delle persone fisiche** con riguardo al trattamento dei dati personali”). Sarebbe invero alquanto semplice, **per l’arbitro che intendesse avvalersi di quegli strumenti a supporto delle proprie decisioni, evitare ogni censura semplicemente avendo cura di escludere i dati personali dai prompt utilizzati per interrogare il sistema di IA**. Tutt’al più, per compiere questa anonimizzazione, l’arbitro dovrebbe curare di evitare l’impiego dei medesimi sistemi di IA, o quantomeno verificare la loro compliance al GDPR, atteso che l’impiego di questi strumenti comporta sovente, fra l’altro, la generazione di flussi transfrontalieri di dati personali che vengono trasferiti a server cloud magari fisicamente ubicati negli Stati Uniti, con tutte le criticità sul versante della privacy che ciò comporta.

Più rilevanti per il discorso che intendo svolgere in questa sede mi paiono le disposizioni del GDPR che prevedono:

- a) Agli art. 13 e 14 **il diritto di chiunque a ricevere informazioni sull’esistenza di processi decisionali automatizzati che lo riguardano** e, almeno nei casi di profilazione, a ricevere informazioni significative sulla logica utilizzata nonché sull’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato³;
- b) All’art. 22 **il diritto di chiunque a non essere sottoposto a una decisione che produca effetti giuridici che lo riguardano o che in modo analogo incidono significativamente sulla sua persona, qualora questa decisione sia basata unicamente sul trattamento automatizzato**, profilazione compresa⁴.

Per la verità, queste previsioni sono derogabili in un’ampia serie di situazioni normativamente indicate, comprese alcune assai ricorrenti nella pratica. **Il diritto a ricevere informazioni sull’esistenza di processi decisionali automatizzati e sulla logica utilizzata** non trova applicazione quando l’interessato già disponga di quelle informazioni, e, ove i dati usati per la profilazione non siano stati ottenuti presso l’interessato, quando comunicare tali informazioni risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, nonché quando l’ottenimento o la comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, sempreché tale diritto preveda misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato. Va notato tuttavia che un diritto per molti versi analogo è previsto come vedremo tra poco dall’AI Act, proprio in casi che riguardano le ipotesi più rilevanti per il nostro discorso.

Pure il diritto a non essere sottoposti a decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato ex art 22 GDPR è soggetto a varie eccezioni di portata assai ampia. Il correlativo divieto, ad esempio, non si applica ove la decisione si basi sul consenso esplicito dell’interessato, sia necessaria per l’esecuzione di un contratto con l’interessato, ovvero sia autorizzata dal diritto dell’Unione o del singolo Stato membro. Il divieto, inoltre, riguarda le decisioni basate **unicamente** su un trattamento automatizzato, pertanto, non si estende ai casi, di gran lunga maggioritari nella prassi, in cui i risultati del trattamento automatizzato vengono utilizzati (o presentati) soltanto come ausilio o supporto a decisioni adottate da autorità umane che possono comunque discostarsene, piuttosto che come unica base vincolante per la decisione.

Vincoli decisamente più stringenti, e con eccezioni assai più limitate, sono invece previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), che passo senz’altro a esaminare.

³ Cfr. Artt. 13 e 14 GDPR. La dottrina ha segnalato alcune criticità relative alla possibilità di dare applicazione alle disposizioni che prevedono l’obbligo di fornire le “informazioni significative sulla logica utilizzata” quando i processi decisionali automatizzati siano assistiti da sistemi di IA di nuova generazione, come gli LLM, che non operano secondo alcuna “logica” di natura deterministica e dunque analizzabile, comprensibile e comunicabile.

⁴ Cfr. art. 22 GDPR.

4. Il regolamento europeo sull'IA (c.d. AI Act)

L'art. 113 dell'AI Act, rubricato "Entrata in vigore e applicazione", **prevede un'applicazione generale del regolamento a decorrere dal 2 agosto 2026**, con alcune eccezioni, sia prioritarie che successive. La disciplina di cui tratto nel seguito si ricollega per buona parte alla classificazione ex art. 6 par. 2, che diversamente dal par. 1 resta fuori dal differimento al 2 agosto 2027 previsto dall'art. 113 lett. c., dunque si applica appunto a decorrere dal 2 agosto 2026.

Come è ormai noto, L'AI Act classifica i sistemi di IA in diverse categorie di rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo). I sistemi di IA destinati a essere usati nell'amministrazione della giustizia e nei processi decisionali legali, inclusi gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che agiscono in modo simile ai tribunali con effetti giuridici vincolanti, **sono considerati ad alto rischio**. Il riferimento è all'art. 6 par. 2, che rinvia all'Allegato III, il cui punto 8 lett. A) classifica come "sistemi di IA ad alto rischio":

"i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie";

L'interpretazione di questa disposizione è agevolata dal considerando 61, secondo cui:

"Alcuni sistemi di IA destinati all'amministrazione della giustizia e ai processi democratici dovrebbero essere classificati come sistemi ad alto rischio, in considerazione del loro impatto potenzialmente significativo sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà individuali e sul diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale. [...] Anche i sistemi di IA destinati a essere utilizzati dagli organismi di risoluzione alternativa delle controversie a tali fini dovrebbero essere considerati ad alto rischio quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti". (Il che, nel caso dell'arbitrato, accade praticamente sempre).

Assai interessante, ai fini del nostro discorso, è quanto previsto dal seguito del considerando 61:

"L'utilizzo di strumenti di IA può fornire sostegno al potere decisionale dei giudici o all'indipendenza del potere giudiziario, ma non dovrebbe sostituirlo: il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana. Non è tuttavia opportuno estendere la classificazione dei sistemi di IA come ad alto rischio ai sistemi di IA destinati ad attività amministrative puramente accessorie, che non incidono sull'effettiva amministrazione della giustizia nei singoli casi, quali l'anonimizzazione o la pseudonimizzazione di decisioni, documenti o dati giudiziari, la comunicazione tra il personale, i compiti amministrativi."

Questo considerando è interessante da un lato perché ribadisce che i sistemi di IA impiegati per attività amministrative puramente accessorie all'arbitrato sono a rischio limitato. Sono invece ad alto rischio i sistemi di IA impiegati all'interno di processi decisionali che incidono sui diritti delle persone e, nel caso dell'arbitrato, quando gli esiti dei procedimenti di risoluzione alternativa delle controversie producono effetti giuridici per le parti. Naturalmente, sebbene i sistemi di IA impiegati per attività amministrative puramente accessorie all'arbitrato siano a rischio limitato, il loro impiego deve essere conforme a quanto previsto da altre discipline, in primo luogo quella della protezione dei dati personali.

Il considerando 61 ribadisce insomma che l'impiego dei sistemi di IA come supporto alla decisione giuridica **non è un'attività assolutamente vietata, o a rischio inaccettabile** ma è un'attività consentita anche **fuori dall'ambito delle attività amministrative accessorie**, e può fornire "sostegno" al potere decisionale dell'arbitro sia pure con i caveat già anticipati, ossia:

- 1) Il "sostegno" alla decisione adottata dal decisore non può dar luogo alla sostituzione del suo potere decisionale (ciò, come detto in precedenza, sarebbe in contrasto anche con i principi di imparzialità e di subordinazione del decisore soltanto alla legge);
- 2) Per le stesse ragioni, il processo decisionale finale deve rimanere un'attività a guida umana (human-driven activity), ossia un'attività condotta dall'essere umano. Ciò a sua volta implica che:
 - a. l'IA non può redigere autonomamente il lodo;
 - b. l'IA non può suggerire con effetti vincolanti (per il deployer) la soluzione di una questione giuridica;
 - c. l'IA non può sostituire la valutazione probatoria dell'arbitro;
 - d. Il controllo umano (human oversight) deve essere significativo e attivo, non meramente formale e passivo.

Poiché si tratta comunque di "sistemi di IA ad alto rischio", occorre considerare che l'impiego degli LLM come strumento di sostegno alla decisione arbitrale, sia pure entro i limiti consentiti ricordati poc'anzi, comporta una lunga e gravosa serie di obblighi per i deployer, i quali devono fra l'altro **garantire l'uso conforme** alle istruzioni, implementare una rigorosa **sorveglianza umana, monitorare** il funzionamento, gestire correttamente i **dati di input**, informare gli **interessati** e i **lavoratori**, e assicurare la **trasparenza** e la **tracciabilità** dei sistemi, oltre a notificare gli **incidenti gravi** alle autorità. Più in particolare, secondo l'art. 26 dell'[AI Act](#):

1. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio adottano **idonee misure tecniche e organizzative per garantire di utilizzare tali sistemi conformemente alle istruzioni per l'uso che accompagnano i sistemi**, a norma dei paragrafi 3 e 6.

2. I deployer affidano **la sorveglianza umana a persone fisiche che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie nonché del sostegno necessario**.

3. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicati gli altri obblighi dei deployer previsti dal diritto dell'Unione o nazionale e la libertà del deployer di organizzare le proprie risorse e attività al fine di attuare le misure di sorveglianza umana indicate dal fornitore.

4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, **nella misura in cui esercita il controllo sui dati di input, il deployer garantisce che tali dati di input siano pertinenti e sufficientemente rappresentativi alla luce della finalità prevista del sistema di IA ad alto rischio**. [«dati di input»: i dati forniti a un sistema di IA o direttamente acquisiti dallo stesso, in base ai quali il sistema produce un output].

5. I deployer **monitorano il funzionamento del sistema di IA ad alto rischio** sulla base delle istruzioni per l'uso e, se del caso, **informano i fornitori** a tale riguardo conformemente all'articolo 72. Qualora abbiano motivo di ritenere che l'uso del sistema di IA ad alto rischio in conformità delle istruzioni possa comportare che il sistema di IA presenti un rischio ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, i deployer ne informano, senza indebito ritardo, il fornitore o il distributore e la pertinente autorità di vigilanza del mercato e sospendono l'uso di tale sistema. Qualora abbiano individuato **un incidente grave**, i deployer ne informano immediatamente anche il fornitore, in primo luogo, e successivamente l'importatore o il distributore e le pertinenti autorità di vigilanza del mercato. Nel caso in cui il deployer non sia in grado di raggiungere il fornitore, si

applica mutatis mutandis l'articolo 73. Tale obbligo non riguarda i dati operativi sensibili dei deployer dei sistemi di IA che sono autorità di contrasto.

[...]

6. I deployer di sistemi di IA ad alto rischio **conservano i log generati automaticamente da tale sistema di IA ad alto rischio, nella misura in cui tali log sono sotto il loro controllo, per un periodo adeguato alla prevista finalità del sistema di IA ad alto rischio, di almeno sei mesi**, salvo diversamente disposto dal diritto dell'Unione o nazionale applicabile, in particolare dal diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali.

[...].

8. I **deployer di sistemi di IA ad alto rischio che sono autorità pubbliche o istituzioni, organi e organismi dell'Unione rispettano gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 49 [dunque si registrano, selezionano il sistema e ne registrano l'uso nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71]**. Ove accertino che il sistema di IA ad alto rischio che intendono utilizzare non è stato registrato nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 71, tali deployer **non utilizzano** tale sistema e ne informano il fornitore o il distributore.

9. Se del caso, i deployer di sistemi di IA ad alto rischio usano le informazioni fornite a norma dell'articolo 13 del presente regolamento [**Trasparenza e fornitura di informazioni ai deployer**] per adempiere **al loro obbligo di effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati a norma** dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680.

[...]

11. Fatto salvo l'articolo 50, del presente regolamento **i deployer dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III che adottano decisioni o assistono nell'adozione di decisioni che riguardano persone fisiche informano queste ultime che sono soggette all'uso del sistema di IA ad alto rischio. Per i sistemi di IA ad alto rischio utilizzati a fini di contrasto si applica l'articolo 13 della direttiva (UE) 2016/680.**

12. I deployer **cooperano con le pertinenti autorità competenti in merito a qualsiasi azione intrapresa da dette autorità in relazione al sistema di IA ad alto rischio** ai fini dell'attuazione del presente regolamento⁵.

⁵ A questa lunga sequela di obblighi inerenti la classificazione dei sistemi di IA ad alto rischio si aggiunga che un'ulteriore classificazione del rischio è prevista specificamente per i LLM classificabili in base al considerando 97 come "modelli di IA per finalità generali", ossia dotati della capacità di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti. L'art. 51, par. 2, prevede di considerare iuris et de iure come portatori di c.d. rischi sistemici i modelli di IA con capacità cumulativa di calcolo utilizzata nell'addestramento superiore a 1025 FLOPs. Il rischio sistemico viene definito all'art. 3, n. 65), come «un rischio specifico per le capacità di impatto elevato dei modelli di IA per finalità generali, avente un impatto significativo [...] a causa della sua portata o di effetti negativi effettivi o ragionevolmente prevedibili sulla salute pubblica, la sicurezza, i diritti fondamentali o la società nel suo complesso, che può propagarsi su larga scala lungo l'intera catena del valore». Vero è che il rischio sistemico implica una serie di obblighi che per lo più sono posti in capo al fornitore del sistema piuttosto che all'utilizzatore/deployer, dunque in questa sede possiamo tralasciare la questione.

A questi obblighi previsti dall'art. 26, va aggiunto quello, stabilito dall'art. 27, di effettuare una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali per i sistemi di IA. Tale obbligo è infatti posto a carico, fra l'altro, dei “deployer che sono organismi di diritto pubblico o sono enti privati che forniscono servizi pubblici”. Tali deployer, effettuano una valutazione che comprende gli elementi seguenti:

- a) **una descrizione dei processi del deployer in cui il sistema di IA ad alto rischio sarà utilizzato in linea con la sua finalità prevista;**
- b) **una descrizione del periodo di tempo** entro il quale ciascun sistema di IA ad alto rischio è destinato a essere utilizzato e con che frequenza;
- c) **le categorie di persone fisiche e gruppi verosimilmente interessati dal suo uso nel contesto specifico;**
- d) **i rischi specifici di danno che possono incidere sulle categorie di persone fisiche** o sui gruppi di persone individuati a norma della lettera c), del presente paragrafo tenendo conto delle informazioni trasmesse dal fornitore a norma dell'articolo 13;
- e) **una descrizione dell'attuazione delle misure di sorveglianza umana, secondo le istruzioni per l'uso;**
- f) **le misure da adottare qualora tali rischi si concretizzino**, comprese le disposizioni relative alla governance interna e ai meccanismi di reclamo.

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 **si applica al primo uso del sistema di IA ad alto rischio**. Il deployer può, in casi analoghi, basarsi su valutazioni d'impatto sui diritti fondamentali effettuate in precedenza o su **valutazioni d'impatto esistenti effettuate da un fornitore**. Se, durante l'uso del sistema di IA ad alto rischio, ritiene che uno qualsiasi degli elementi elencati al paragrafo 1 sia cambiato o non sia più aggiornato, il deployer adotta le misure necessarie per aggiornare le informazioni.

3. Una volta effettuata la valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il deployer **notifica all'autorità di vigilanza del mercato i suoi risultati**, presentando il modello compilato di cui al paragrafo 5 del presente articolo nell'ambito della notifica. [...].

4. Se uno qualsiasi degli obblighi di cui al presente articolo è già rispettato mediante la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 o dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/680, **la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui al paragrafo 1 del presente articolo integra tale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati**.

5. L'ufficio per l'IA **elabora un modello di questionario, anche attraverso uno strumento automatizzato, per agevolare i deployer nell'adempimento dei loro obblighi a norma del presente articolo in modo semplificato**.

Un ulteriore obbligo per i deployer, non direttamente previsto dagli artt. 26 e 27, discende dalla **previsione di cui all'art. 86**, rubricato “Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali”, che prevede al par. 1 che:

“Qualsiasi persona interessata oggetto di una decisione adottata dal deployer **sulla base dell'output di un sistema di IA ad alto rischio elencato nell'allegato III, [...], e che produca effetti giuridici** o in modo analogo incida significativamente su tale persona in un modo che essa ritenga

avere un impatto negativo sulla sua salute, sulla sua sicurezza o sui suoi diritti fondamentali [quale ad esempio il diritto a un equo processo, n.d.r.] ha il diritto di ottenere dal deployer **spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA** nella procedura decisionale e **sui principali elementi della decisione adottata**".

Questa disposizione specifica il principio di spiegabilità enunciato al considerando 171, secondo cui:

Le persone interessate dovrebbero avere il diritto di ottenere una **spiegazione** qualora la decisione di un deployer **si basi principalmente** sugli output di determinati sistemi di IA ad alto rischio [...]. **Tale spiegazione dovrebbe essere chiara e significativa e fornire una base su cui le persone interessate possano esercitare i loro diritti.** [...]

Dal combinato disposto degli artt. 6 par. 2, 26 par. 11 e 86 par. 1, discende che gli arbitri che divisino di impiegare sistemi di IA a supporto delle loro decisioni hanno un **obbligo di disclosure** circa **l'impiego di tali sistemi nei confronti delle parti**, perfino quando gli stessi vengano utilizzati **soltanto come strumenti evoluti di ricerca documentaria informatizzata**. Va in particolare specificato se l'IA è utilizzata per compiti di analisi legale sostanziale, compresa la ricerca di indirizzi interpretativi più o meno consolidati nella giurisprudenza.

I deployer che violano gli obblighi inerenti i sistemi ad alto rischio, compreso l'obbligo di disclosure da ultimo citato, sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dagli articoli 99, 100 e 101. L'art. 100, in particolare, prevede che il Garante europeo della protezione dei dati può infliggere sanzioni amministrative pecuniarie alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento. La non conformità del sistema di IA ai requisiti o agli obblighi a norma del regolamento, diversi da quelli previsti all'articolo 5 (pratiche di IA vietate), è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 750 000 EUR.

Oltre alle sanzioni previste dall'AI act per la violazione degli obblighi inerenti i sistemi di IA ad alto rischio, un uso improprio degli LLM come strumenti di supporto alla decisione arbitraria comporta rischi **legati alla contestazione della validità del lodo** per violazione del contraddittorio, mancata valutazione personale del materiale probatorio, introduzione di elementi non presenti negli atti nonché per violazione delle già menzionate declinazioni del principio del giusto processo. Taluni usi impropri e/o surrettizi degli LLM come strumenti di supporto alla decisione arbitraria possono inoltre determinare **responsabilità dell'arbitro** per negligenza professionale nell'uso di strumenti non idonei, violazione della riservatezza, errori imputabili alla delega impropria alla macchina, inosservanza delle regole istituzionali dell'arbitrato e perfino per danni alle parti qualora l'uso improprio dell'IA abbia inciso sul contenuto del lodo e quindi sui suoi effetti giuridici.

Va ribadito che non esiste una responsabilità dell'IA: l'arbitro, in quanto deployer del sistema di IA, è il titolare del potere decisionale e, dunque, il centro di imputazione di tutti gli obblighi propri della relativa categoria di utilizzatori di sistemi di IA ad alto rischio. L'arbitro rimane pertanto pienamente responsabile della decisione finale poiché l'IA è qualificata soltanto come uno strumento di supporto o sostegno alla decisione, ancorché "ad alto rischio": un rischio che resta per buona parte a carico del deployer, la cui decisione deve pertanto essere il risultato di un giudizio umano, critico e consapevole (*human-in-the-loop*).

5. Conclusioni

Un autorevole commentatore ha rilevato recentemente che, per ragioni storiche e culturali, la regolazione che l'Unione Europea ha dato alle nuove tecnologie è stata ispirata soprattutto al principio di precauzione: "l'idea che, quando i rischi di una nuova tecnologia sono incerti, l'opzione più sicura sia rallentare o limitarne l'adozione. Questo metodo può essere appropriato in ambiti chiaramente delimitati, come in alcuni settori della tutela ambientale. Ma è inadeguato per tecnologie digitali ad uso generale come l'IA, dove l'ampiezza - e la variabilità - degli esiti potenziali è enormemente maggiore. [...] Il primo passo per riportare l'Europa sulla strada dell'innovazione è quindi cambiare questa cultura della precauzione: ridurre l'onere della prova che imponiamo alle nuove tecnologie e attribuire al potenziale dell'IA lo stesso peso che attribuiamo ai suoi rischi. Ma soprattutto occorre agilità nel saper riconoscere quando la regolamentazione è stata resa obsoleta dagli sviluppi della tecnologia e cambiarla rapidamente"⁶.

Come già accaduto nel caso del GDPR, anche il framework normativo offerto dall'AI Act propende decisamente per un approccio cauto, e secondo taluni addirittura paralizzante, all'utilizzo delle nuove tecnologie, comprese quelle che avrebbero il potenziale di incrementare significativamente il tasso di efficienza degli apparati giurisdizionali e paragiurisdizionali. **L'approccio del legislatore europeo è senz'altro benintenzionato**, giacché subordina quest'incremento di efficienza a un'irrinunciabile tutela dei diritti fondamentali degli individui, primo tra tutti il diritto a un giusto processo (e, per estensione, a un equo arbitrato). Resta al momento da dimostrare che l'imponente impianto di obblighi, cautele, controlli e adempimenti dispiegato nell'AI Act per la gestione dei sistemi di IA ad alto rischio sia effettivamente efficace in vista della tutela di tali diritti. Come per il caso del GDPR sussiste il rischio che i costi di efficienza (anche economica) inerenti i nuovi obblighi e oneri burocratici siano solo in parte ripagati dai risultati in termini di protezione dei diritti individuali (si ricorda spesso che il monumentale impianto normativo del GDPR non è stato in grado di proteggere milioni di cittadini europei, e italiani in particolare, dall'assalto del c.d. telemarketing selvaggio, fondato sull'impiego dei dati personali riguardanti le utenze telefoniche).

All'elemento deterrente conseguente all'introduzione di un'ampia e gravosa serie di adempimenti anche a carico dei semplici deployer si aggiunga inoltre l'effetto raggelante sul piano pratico-operativo (la giurisprudenza della Corte Suprema parlerebbe di "chilling effect") dell'(intenzionalmente) elevato tasso di incertezza di molte delle disposizioni e delle definizioni giuridiche rilevanti per la nostra materia, a partire dal punto 8 lett. A) dell'Allegato III al regolamento, che come abbiamo visto classifica alquanto oscuramente come "sistema di IA ad alto rischio":

"i sistemi di IA destinati a essere usati da un'autorità giudiziaria o per suo conto per assistere un'autorità giudiziaria nella ricerca e nell'interpretazione dei fatti e del diritto e nell'applicazione della legge a una serie concreta di fatti, o a essere utilizzati in modo analogo nella risoluzione alternativa delle controversie".

Questa disposizione sortisce l'effetto di subordinare alla lunga serie di obblighi inerenti l'impiego di sistemi di IA ad alto rischio *qualsiasi impiego consentito* di sistemi di IA in attività funzionali alla determinazione del contenuto di una decisione giuridica (sentenza o lodo arbitrale), poiché è evidente che, in uno stato di diritto, tale determinazione non può prescindere da una "ricerca e interpretazione del diritto" e da una "applicazione della legge a una serie concreta di

⁶ Cfr. il discorso di Mario Draghi in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico del Politecnico di Milano il 1 dicembre del 2025.

fatti”. Ciò vale potenzialmente anche laddove per “supporto alla decisione” si intenda il mero **sostegno informativo al processo decisionale sotto forma di impiego dei sistemi di IA come strumento evoluto di ricerca informatizzata di documenti normativi, giurisprudenziali o dottrinari**. Per dirla in termini hartiani, l’effetto “raggelante”, inibitorio dell’incertezza conseguente alla vaghezza della definizione ex punto 8 lett. A) dell’Allegato III, si estende ben al di là del “core of certainty” del suo riferimento, invadendo la sua area di *penombra* fino alle sue più rarefatte propaggini, che nel nostro caso coprono anche la ricerca documentaria informatizzata **poiché anche questa rileva come elemento rilevante per la selezione delle ragioni di fatto e di diritto che supportano una certa decisione giuridica, nel senso di destinata a produrre effetti giuridici a carico di qualcuno**.

A ciò si aggiungano gli obblighi di *disclosure* ex artt. 26 par. 11 e 86⁷ par. 1, che non solo prevedono che il deployer dichiari alle parti ogni occorrenza d’uso di sistemi di IA, ma lo obbligano a fornire **spiegazioni chiare e significative sul ruolo del sistema di IA** nella procedura decisionale. Anche qui, la vaghezza delle disposizioni in discorso autorizza a paventare una sorta di onere di *probatio diabolica* posto in capo al deployer, laddove costui sia chiamato non soltanto a documentare il compito assegnato al sistema di IA (es. ricerca di normativa e/o giurisprudenza rilevante), **ma anche a illustrare come mai il sistema abbia prodotto i risultati che ha prodotto**, esibendo congrui file di log inerenti la *spiegazione* dei processi concretamente seguiti dal sistema per pervenire a tali risultati. È noto, infatti, che nelle reti neurali funzionanti sulla base dell’odierno paradigma centrato sul *machine learning* **l’imperscrutabilità deterministica dei processi che conducono alla produzione degli output è pressoché assoluta**. Gli LLM non sono in grado di presentare alcun log circa le ragioni, i motivi, le cause, i fattori o anche soltanto i singoli passaggi computazionali che li hanno determinati a operare in un certo modo o a produrre un certo risultato; **se proprio vogliamo chiamare la loro intelligenza, si tratta senz’altro di un’intelligenza non intelligibile**. Tale limitazione – si badi – non deriva da contingenti scelte di programmazione, bensì da impossibilità matematiche per così dire “strutturali”; **se il log manca, è perché non c’è alcun logos** (o, almeno, un logos perspicuo per gli esseri umani). Ciò implica che l’unico modo per capire quali output produrranno quegli algoritmi è eseguirli (sebbene, almeno in teoria, l’accesso ai dati usati per “addestrare” il sistema e le informazioni sugli obiettivi ad esso assegnati possano, a certe condizioni, fornire elementi per congetturare ex post come mai siano stati prodotti certi risultati e non altri).

È presumibile che la nutrita serie di obblighi e adempimenti a cui il legislatore europeo ha subordinato l’impiego dei sistemi di IA funzionali al sostegno alla decisione arbitrale sortisca un duplice effetto.

Da un lato, è probabile che la gravosità degli adempimenti previsti, unita al chilling effect conseguente alla vaghezza, peraltro intenzionale, della disciplina dell’AI Act, **sortisca un mercato effetto deterrente rispetto all’impiego di questi sistemi nelle sedi della decisione arbitrale**.

Da un altro lato, è plausibile che i medesimi fattori **indirizzino taluni arbitri all’impiego occulto, surrettizio e dunque abusivo di questi strumenti** (ricordo che già il loro impiego non dichiarato integra una grave violazione degli obblighi imposti dall’AI Act). Sono ipotizzabili scenari in cui l’arbitro, consapevole delle farragini normative inerenti l’uso dei sistemi di IA funzionali al supporto, anche meramente informativo, della decisione giuridica, **si determini ad esempio a utilizzarli per quelle che vengono mendacemente (auto)rappresentate come mere attività di studio e auto-formazione professionale**: si sottopone alla macchina l’esame di

⁷ Rubricato, ricordiamolo, “Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali”.

fattispecie che in teoria sono **immaginarie** ma che in pratica risultano **analoghe** a quelle concretamente sottoposte alla cognizione dell'arbitro nel caso di specie, onde appurare, in modo solo apparentemente innocuo, come l'intelligenza artificiale risolverebbe non, certo, quello specifico caso (non sia mai!), ma casi di quel tipo.

Il rischio di affidarsi a operazioni di questo genere è stato già rivelato nelle sedi giurisdizionali, dove sono stati **documentati diversi casi di impiego occulto e/o improprio di sistemi di IA in attività di sostegno alle conclusioni giuridiche prospettate in vari atti processuali**. La scoperta di questi abusi è il più delle volte ricollegabile alle c.d. allucinazioni che occasionalmente affliggono i testi generati dagli LLM, specie quando si concretano in riferimenti a **norme o sentenze inesistenti, interpretazioni obsolete o inconferenti, fattispecie del tutto irrelate a quella descritta dal deployer attraverso i dati di input** ecc. Mi risulta che presso la procura della Corte di Cassazione pendano due procedimenti nei confronti di giudici che **avrebbero adottato decisioni citando precedenti inesistenti** (in un caso è partita «l'azione disciplinare da parte del Procuratore generale per grave e inescusabile negligenza»). Ci sono poi dei casi di avvocati condannati per lite temeraria ai sensi dell'articolo 96 del Codice di procedura penale dopo i loro ricorsi che a causa dell'impiego degli LLM contenevano citazioni astratte e inconferenti».

C'è infine da considerare – ma in questa sede non avrò il tempo per farlo – lo sterminato campo **dei bias nell'addestramento dei sistemi di IA che sono causa di discriminazioni dirette o indirette** (tema su cui s'è prodotta una letteratura ormai sterminata a cui io stesso ho contribuito nel recente passato). Vero è che gli LLM appositamente addestrati su dataset legali ultimamente stanno diminuendo il proprio tasso di allucinazioni, e che la grande attenzione al problema delle discriminazioni ha portato gli sviluppatori ad adottare accorgimenti e cautele che ne hanno ridotto decisamente la probabilità di occorrenza.

Dato che l'architettura stessa dei LLM comporta una loro disposizione algoritmica a **presentare ai deployer delle conclusioni generate per risultare convincenti**, mi pare resti sempre valida, tanto per gli usi propri/dichiarati quanto per quelli impropri/occulti dei sistemi di IA funzionali al supporto della decisione giuridica, **la regola aurea tratta dal proverbio russo la cui genesi è spesso erroneamente attribuita a Ronald Reagan: доверяй, но проверяй (doveray, no proveryay)**, che in italiano significa semplicemente:

Fidati, ma verifica!